16066 23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO ROCCHI	- Presidente -	Sent. n. sez. 800/2023
FILIPPO CASA		CC - 10/03/2023
STEFANO APRILE	- Relatore -	R.G.N. 853/2023
DANIELE CAPPUCCIO		
MARCO MARIA MONACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a ((omissis)

avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANIA

fissato il ricorso per la trattazione con il rito camerale non partecipato;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

lette le conclusioni del PG, ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse di (omissis) (omissis) avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania in data 8 settembre 2022 con la quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con ricovero presso la sezione di medicina penitenziaria di un nosocomio pubblico, con quella degli arresti domiciliari.

1.1. Il tribunale del riesame ha ricordato che con precedente ordinanza dell'11 luglio 2022, all'esito di una perizia collegiale (omissis) (omissis) veniva ricoverato presso la sezione di medicina penitenziaria di un nosocomio pubblico, al fine di contemperare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con le condizioni di salute dell'imputato.

Con successiva istanza del 2 settembre 2022 la difesa chiedeva alla Corte d'appello di Catania, giudice procedente, la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, facendo leva sulla incompatibilità delle condizioni di salute.

La Corte d'appello di Catania, con ordinanza dell'8 settembre 2022, rigettava l'istanza difensiva, rilevando che la difesa non aveva introdotto elementi di novità con riguardo alla accertata idoneità del ricovero in struttura penitenziaria presso il nosocomio pubblico, mentre le questioni concernenti la parziale limitazione dei diritti fruibili nell'istituto di detenzione (socialità e permanenza all'aria aperta) erano di competenza dell'Amministrazione penitenziaria.

Il tribunale del riesame, con il provvedimento oggetto di ricorso, ha rigettato l'appello cautelare evidenziando la mancanza di elementi di novità circa la compatibilità con il regime detentivo presso la sezione di medicina penitenziaria di un nosocomio pubblico, ribadendo che non spetta all'autorità giudiziaria procedente di vigilare sul rispetto dei diritti dei detenuti, fermo restando che, per le ragioni già esplicitate in data 11 luglio 2022, l'imputato non poteva essere collocato in un istituto penitenziario, né, in ragione delle eccezionali esigenze cautelari, avviato agli arresti domiciliari.

2. Ricorre (omissis) (omissis) a mezzo del difensore avv. (omissis) (omissis) che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando:

- la violazione di legge, in riferimento all'art. 275, comma 4-*ter*, cod. proc. pen., e il vizio della motivazione perché il tribunale del riesame ha erroneamente premesso che è preclusa ogni ulteriore valutazione in ordine alla richiesta di

modifica della misura cautelare in forza del giudicato formatosi a seguito della pronuncia della Corte di legittimità sul precedente appello cautelare (Sez. 6, n. 47701 del 14/11/2022). Sono, invece, stati sottoposti all'attenzione del Tribunale dei nuovi elementi che riguardano l'impossibilità per il detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* l. n. 354 del 1975, di fruire di momenti di socialità e di attività all'aria aperta presso il nosocomio dove è contenuto, sicché doveva essere verificata la compatibilità tra la struttura sanitaria detentiva e lo stato di malattia del ricorrente;

- il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta compatibilità poiché le limitazioni alla fruizione dell'ora d'aria sono illegittime, in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez.1, n. 17579 del 28/02/2019), mentre da tali limitazioni deriva la lesione del diritto costituzionale alla salute. Il provvedimento è altresì erroneo nella parte in cui attribuisce alla magistratura di sorveglianza il compito di provvedere sulle condizioni detentive, trattandosi di un soggetto sottoposto a misura cautelare in relazione al quale, invece, il compito di accertare la compatibilità con il luogo di detenzione e l'idoneità dello stesso spetta al magistrato che procede e, in sede di appello cautelare, al tribunale del riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. È effettivamente erronea l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale non spetta al giudice procedente di valutare le condizioni di detenzione, poiché la generale previsione dei doveri di vigilanza da parte del Magistrato di sorveglianza competente non esclude affatto che, trattandosi di un soggetto sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, l'autorità giudiziaria competente per il giudizio di merito e, in caso di procedimento di riesame o di appello cautelare, il tribunale del riesame siano tenuti a verificare le conseguenze di eventuali limitazioni ai diritti riconosciuti al detenuto rispetto alla compatibilità delle condizioni di salute.

2.1. Ciò non di meno, il ricorso è infondato.

3. A fronte del generale dovere del giudice procedente di confrontarsi con le specifiche condizioni detentive della persona sottoposta a misura cautelare, esiste però la necessità di bilanciare altri valori e interessi.

In particolare, quando debba essere fronteggiata, con uno specifico trattamento sanitario rimesso a strutture di cura pubbliche deputate al trattamento di situazioni sanitarie critiche, la particolare condizione patologica della persona sottoposta a misura cautelare, il cui stato detentivo è già stato giudicato compatibile, non può farsi a meno di considerare che le eventuali limitazioni all'ordinario regime detentivo, che sarebbe fruibile nell'istituto di custodia, possono subire ulteriori compressioni proprio per le necessità di cura e assistenza.

Si tratta di limitazioni, come espone chiaramente la direzione sanitaria del nosocomio, le valutazione della quale sono richiamate dal tribunale del riesame e dalla difesa, direttamente derivanti dalla necessità di cura, sicché, come ha correttamente notato il tribunale del riesame, non possono invocarsi, per richiedere la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, le regole del trattamento penitenziario che si applicano, appunto, a coloro che si trovano in normali condizioni di salute.

3.1. Ebbene, il tribunale del riesame ha tenuto conto dei richiamati concorrenti diritti e interessi, ponendo in evidenza le prioritarie necessità di cura del ricorrente e le eccezionali esigenze cautelari che hanno giustificato l'adozione della misura restrittiva.

Su tale questione, del resto, il ricorso è silente, in quanto si limita a sostenere che le richiamate restrizioni all'ordinario regime detentivo (socialità e ora d'aria) possono determinare un aggravamento delle condizioni di salute.

Si tratta, tuttavia, di una affermazione generica, rimasta priva di qualunque sostegno tecnico e argomentativo, sicché il tribunale l'ha giustamente superata.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 10 marzo 2023.

Il Consigliere estensore
Stefano Aprile

Il Presidente
Giacomo Rocchi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 14/04/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Calcagni